



COMUNE DI VIGNATE
(Città Metropolitana di Milano)

**NOTA INTEGRATIVA AL
BILANCIO DI PREVISIONE
2020/2022**

Il sistema di contabilità armonizzata (D.Lgs. 118/2011 s.m.i) ha introdotto una serie di rilevanti innovazioni, oggetto peraltro di continuo aggiornamento (a questo proposito si rimanda al sito predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato), il cui punto di partenza è rappresentato dalla programmazione.

Il principale strumento di programmazione è il Documento Unico di Programmazione (DUP) a cui segue il bilancio di previsione finanziario, da approvarsi entro il termine del 31 dicembre, in cui sono riportate le previsioni di finanziare riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente, attraverso il quale gli organi di governo, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo, distribuiscono le risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'Amministrazione intende realizzare, in coerenza con quanto previsto nel DUP. Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale e rappresenta le previsioni di competenza (bilancio pluriennale), mentre il primo esercizio comprende sia le previsioni di competenza che di cassa (bilancio annuale). I recenti interventi della Corte Costituzionale, con le sentenze n. 247 del 29.11.2017 e n. 101 del 17.05.2018, hanno focalizzato l'attenzione sulla natura del bilancio pubblico inteso come "bene pubblico" funzionale a sintetizzare e a rendere certe e trasparenti le scelte dell'Ente.

Il presente documento rappresenta un allegato obbligatorio al bilancio di previsione ed è predisposto secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 s.m.i., All. 4/2, Punto 9.11, da ultimo modificato dal D.M. del 1.08.2019. In particolare, entro il termine ordinatorio del 15 novembre di ciascun anno, la Giunta Comunale approva lo schema di bilancio corredato da una serie di prospetti tra cui la nota integrativa (punto 9.3, let. M) del Principio Contabile).

La nota integrativa ha un contenuto minimo, volto a rappresentare dettagliatamente le informazioni relative al bilancio oltre ad integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio affinché sia resa più chiara e significativa la lettura dello stesso. In particolare, il documento *de quo* deve riportare:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato d'amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dal Comune;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dal Comune;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese d'investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) investimenti in corso di definizione: nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dal Comune a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

La prima parte della nota integrativa individui i criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ogni esercizio finanziario considerato nel bilancio, i quali risultano essere improntati ai principi della contabilità finanziaria ovvero:

- annualità: i documenti di bilancio devono essere predisposti con cadenza annuale;
- unità: la singola amministrazione è un'entità giuridicamente unica ed unitaria, pertanto tali caratteristiche devono riguardare anche la documentazione contabile (bilancio e rendiconto);
- universalità: il sistema di bilancio deve ricomprendere tutte le finalità e gli obiettivi di gestione;
- integrità: le poste di entrata e di spesa devono essere iscritte al lordo;
- veridicità, attendibilità, correttezza dei dati e delle informazioni rappresentate;
- comprensibilità: il sistema di bilancio deve essere chiaro e presentare informazioni accessibili agli utilizzatori anche mediante il ricorso ad informazioni supplementari che ne agevolano la lettura (funzione della nota integrativa);
- significatività e rilevanza: le informazioni presenti negli schemi di bilancio devono essere significative sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo;

- ragionevole flessibilità: le variazioni intervenute nel corso della gestione devono essere attentamente valutate oltre che adeguatamente motivate;
- congruità tra mezzi disponibili e fini perseguiti;
- prudenza: inteso come iscrizione delle componenti positive che saranno ragionevolmente disponibili nel periodo considerato e per quelle negative limitate alle sole voci di impegni sostenibili e direttamente correlate alle risorse previste;
- coerenza interna, intesa come nesso logico tra i vari strumenti di programmazione, ed esterna, ovvero rispettosa dei vincoli normativi;
- continuità e della costanza
- comparabilità e della verificabilità dei dati rappresentati oltre alla stabilità dei principi contabili generali e dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro;
- neutralità: i documenti di bilancio devono rappresentare dati imparziali;
- trasparenza: i documenti contabili devono essere adeguatamente pubblicizzati sul sito istituzione dell'Ente;
- equilibrio di bilancio ai sensi del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.;
- competenza finanziaria ed economica, come definita dai principi di contabilità armonizzata;
- prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza finanziaria, patrimoniale ed economica delle operazioni rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, la valutazione nonché l'esposizione nei documenti di bilancio.

I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni di entrata e di spesa

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa. Nei prospetti allegati, sono rappresentati ai sensi dell'art. 165, c. 6, TUEL nonché del D.Lgs. 118/2011 s.m.i., All. 4/2:

- l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- l'ammontare delle previsioni di competenza e di cassa definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio;
- l'ammontare degli accertamenti e degli impegni che si prevede di imputare in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, nel rispetto del principio della competenza finanziaria;
- l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

Le entrate

La formulazione delle previsioni di entrata si è basata osservando le risultanze degli esercizi precedenti, tenendo conto delle possibili variazioni oltre a quelle derivabili dalla manovra di bilancio, considerato come allo stato attuale non sia stata ancora emanata la Legge di Bilancio 2020 e vi siano pertanto numerose incertezze per l'avvenire.

L'approvazione del Bilancio entro il termine del 31/12 consente di usufruire delle numerose forme di flessibilità, evitando il regime dei dodicesimi (in vigore dell'esercizio provvisorio di bilancio, avvalendosi dell'eventuale e futura proroga circa il termine di approvazione del documento contabile *de quo*).

In linea generale le entrate, ad esclusione di quelle tributarie, vengono accertate per l'intero importo del credito, al lordo delle entrate di dubbia e difficile esazione (per le quali non è certa la riscossione integrale) vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A questo fine, è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato d'amministrazione come quota accantonata.

La principale funzione a cui assolve il FCDE è di garantire gli equilibri, con particolare riguardo a quello di cassa che è messo a dura prova dalla perdurante difficoltà correlata alla riscossione delle entrate comunali. Lo scopo del Fondo *de quo* è quello di costituire una quota di risultato contabile che compensi i residui mantenuti in sede di riaccertamento ordinario degli stessi; un non corretto calcolo determinerebbe una grave irregolarità contabile (a questo proposito si rimanda alla deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Toscana – del 21.09.2016 n. 116). Si anticipa sin da ora come non tutte le entrate possano definirsi a rischio ma solo alcune, come meglio specificato *infra*.

In questo ambito sono attesi rilevanti modifiche normative sia relative alla TARI (a seguito dell'emanazione dei principi ARERA dello scorso 31 ottobre all. 443-444 e per i quali si è richiesta una proroga al 2021 per la mancanza dei tempi tecnici connessi all'effettiva applicazione) sia dell'annunciato accorpamento di IMU e TASI. Nelle more dell'emanazione della suddetta legge, si opera in base alla legislazione vigente segnalando quanto segue:

- il Fondo di Solidarietà Comunale (finalizzato ad assicurare un'equa distribuzione delle risorse storiche e di perequazione determinata dalla differenza tra capacità fiscale e fabbisogni standard) ha preso avvio dall'anno 2015 ed è volto ad assegnare quote crescenti di risorse. Sulla base di quanto statuito dalla L. 232/2016, art. 1, comma 449, la predetta quota dovrebbe subire un incremento sino all'85% per l'esercizio 2020 sino al raggiungimento del 100% nel 2021. A seguito dell'emanazione del Decreto Fiscale (art. 57 del D.L. 124/2019), tuttavia, è stata ridefinito il cd. "percorso perequativo" dei prossimi anni al fine di renderlo più graduale e sostenibile con un incremento annuo del 5% dall'esercizio 2020 (nell'anno 2019 il riparto era stato ridotto dal 60 al 45%). L'applicazione a regime è pertanto rimandata al 2030. Le stime, tuttavia, potrebbero subire ulteriori variazioni pertanto la misura del Fondo *de quo* è fissata sugli stessi valori dell'anno 2019, ovvero € 577.203,58;

- i contributi "Imbullonati", IMU-TASI (quest'ultimo volto a ristorare il minor gettito derivante dalla sostituzione dell'Imu con la Tasi sull'abitazione principale) sono riconfermati;

- IMU (Imposta Municipale Propria) il cui gettito previsto per l'esercizio 2020 è pari a quello dello scorso esercizio, tenuto conto delle agevolazioni e riduzioni disposte dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, meglio definite nella deliberazione di Consiglio Comunale n. **47** del **20.12.2018**. A questo proposito, si evidenzia come gli enti locali siano tenuti a deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (ovvero 31 dicembre) le quali avranno effetto a decorrere dall'1° gennaio dell'anno successivo. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno (ex art. 1, comma 169, L. 296/2006 – Legge Finanziaria 2007);

- TASI (Tributo Comunale sui Servizi Indivisibili) il cui gettito previsto per l'esercizio 2020 è pari a quello dello scorso esercizio, tenuto conto delle agevolazioni e riduzioni disposte dalle disposizioni normative e regolamentari come meglio definito nella deliberazione di Consiglio Comunale n. **48** del **20.12.2018**, (si veda quanto riportato al punto precedente);

- TARI (tassa sui rifiuti) il cui gettito previsto per l'esercizio 2020 è destinato a finanziare l'intero costo del servizio, tenuto conto delle riduzioni disposte dalle disposizioni normative e regolamentari come meglio definito nella deliberazione *ad hoc* di Consiglio Comunale. Come rilevato sopra, l'art. 1, c. 527, L. 205/2017 ha attribuiti ad **ARERA** (Autorità Regolazione Energia Reti ed Ambiente) le funzioni di regolazione e di controllo del ciclo dei rifiuti al fine di rendere omogenei i criteri tariffari ed il giorno 31 ottobre u.s. la suddetta Autorità ha provveduto ad adottare le Linee Guida vincolanti per tutti gli operatori di settore. Tuttavia è doveroso evidenziare come non sussistano i tempi tecnici per approvare i Piani Finanziari secondo il nuovo metodo tariffario, ragione per cui è stata richiesta una proroga al 2021 da più soggetti (tra cui, a titolo esemplificativo, ANCI ed ANUTEL), considerando come sia peraltro necessario munirsi di software gestionali aggiornati. Inoltre è necessario dare pure atto di come, in mancanza di un apposito decreto, non sia possibile far prevalere, in base ai noti principi gerarchici delle fonti, il suddetto orientamento rispetto alla normativa. La materia, pertanto, continua ancora ad essere disciplinata dalla L. 147/2013 s.m.i.. Il Piano Finanziario relativo all'esercizio 2020 è stato quindi redatto sulla base della normativa tuttora vigente, tenuto anche conto della nota 2646.2019 (agli Atti Comunali Prot. n. 17731.2019) trasmessa dal Gestore all'Ente il quale dava atto dell'insussistenza degli indispensabili tempi tecnici per l'elaborazione del Piano *de quo* secondo gli standard Arera;

- Addizionale comunale IRPEF il cui gettito previsto per l'esercizio 2020 è rimasto invariato a quello dello scorso esercizio, la cui aliquota attuale è pari allo 0,5%, Si noti come nell'esercizio 2022 sia previsto un incremento di tale tributo che consentirebbe all'Amministrazione Comunale di finanziare la spesa corrente a carattere ripetitivo con un'entrata stabile e che quindi beneficerebbe agli equilibri di bilancio;

- ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità) il cui gettito previsto per l'esercizio 2020 è pressoché costante agli scorsi esercizi, tenuto conto delle riduzioni disposte dalle disposizioni normative e regolamentari;

- proventi dal recupero dall'evasione tributaria (IMU, TARI e TASI) in relazione ai quali giova evidenziare come tra le novità annunciate dalla prossima legge di bilancio vi sia quella di attribuire l'efficacia di titolo esecutivo all'avviso di accertamento, semplificando l'iter e riducendone i tempi di riscossione;

- proventi derivanti da alienazioni di aree del patrimonio disponibile dell'Ente per € 400.000,00. Tale risorsa, che rappresenta un'entrata in conto capitale, prevista nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare ex art. 58, L. 133.2008 s.m.i. oltre che nel D.U.P., e ricomprende la fattispecie (equiparabile) della cessione dei diritti di superficie. Dal suddetto importo, la somma di € 199.750,00 deriva da un'alienazione dell'esercizio 2019 ma il cui pagamento è differito in due differenti tranches. In particolare il pagamento della seconda ed ultima tranche avrà luogo entro il 31 gennaio p.v. e conseguentemente l'entrata potrà essere accertata al verificarsi dei presupposti di cui all'All. 4.2 del D.Lgs. 118/2011 s.m.i. (ovvero nell'esercizio in cui avrà esecuzione

l'obbligazione pecuniaria). Si dà peraltro atto della procedura di asta pubblica in fase di aggiudicazione per l'importo di € 123.000,00, quale futura entrata nell'esercizio finanziario 2020. Sul punto si rileva come una quota dell'intero importo dell'alienazione, pari al 10 per cento (incrementata al 25% nell'ipotesi di beni derivanti dal federalismo municipale ma tale fattispecie non ci occupa), debba essere destinata, ex l'art. 56-bis, comma 11, D.L. 69/2013, convertito in L. 98/2013, all'estinzione anticipata dei mutui e la restante parte alle spese di investimento, ciò avverrà pertanto in sede di rendiconto 2019, ove verrà accantonata nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione. Assimilabili alla medesima fattispecie vi sono anche quei proventi derivanti da monetizzazioni (connesso alle pratiche edilizie e derivanti dalle cessioni indirette delle aree).

Infine, in conformità al principio di competenza finanziaria "potenziata" (D.Lgs. 118/2011 s.m.i., All. 1, punto 16) si evidenzia come le previsioni di entrata (e di spesa) seguano il criterio di esigibilità delle obbligazioni finanziarie, conseguentemente il bilancio ricomprende:

- gli accertamenti di entrata (e gli impegni di spesa) che saranno assunti nel corso dell'esercizio di riferimento;
- gli accertamenti di entrata (e gli impegni di spesa) già assunti in passato per le quali (i quali) non sia ancora terminato l'iter di acquisizione dell'entrata (erogazione della spesa), che troveranno riscossioni (e pagamenti) negli anni contemplati dal bilancio. A questo proposito, si rimanda a quanto in seguito esposto in materia di FPV.

Le spese

La formulazione delle previsioni di spesa si è basata osservando le spese sostenute in passato, oltre a quelle obbligatorie, consolidate nonché derivante da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate in base:

- ai contratti in essere tra cui quelli relativi al personale (a questo proposito, si rimanda alla deliberazione di fabbisogno del personale), di mutuo (come meglio specificato nel prospetto allegato al bilancio di previsione), alle utenze oltre che agli altri contratti di servizio (a titolo esemplificativo, si cita quello di gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti);
- alle spese necessarie per l'esercizio di funzioni fondamentali;
- alle richieste formulate dai vari Responsabili di Settore, opportunamente valutate tenuto conto delle risorse disponibili oltre che delle scelte compiute dall'Amministrazione e meglio specificate nel DUP (e Nota di Aggiornamento al DUP).

Spese del personale

Le spese del personale sono riferite ai dipendenti in servizio ed in convenzione alla data attuale, oltre al turn over previsto nel programma del fabbisogno del personale. Gli stanziamenti previsti consentono il rispetto dei limiti di spesa ad oggi vigenti (art.3 D.L. 90/2014 e art.1, c. 557 L. 296/2006 ed art.9, c. 28, D.L.78/2010).

Fondo per la promozione dell'economia locale ex art. 30ter D.L. 34/2019

L'art. 30ter D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) ha introdotto una misura volta a favorire e promuovere l'esercizio di determinate attività commerciali nei Comuni con popolazione pari od inferiore a 20.000 abitanti. Tale agevolazione è diretta agli esercizi di vicinato ed alle piccole-medie strutture di vendita operati in determinati settori che intendano ampliare le propria attività o che riaprano dopo una chiusura di almeno sei mesi. Per maggiore dettaglio si rinvia ad apposito Regolamento Comunale.

In tale sede, preme tuttavia evidenziare come il testo normativo sia lacunoso determinando l'insorgere di plurime incertezze. Tal situazione è resa ulteriormente complicata dalla mancata previsione di emissione di un successivo decreto attuativo volto a dipanare i predetti dubbi. Nel prossimo futuro dovrebbe essere emanato un decreto ministeriale volto a quantificare il ristoro spettante ai Comuni interessati senza disporre ad oggi di ulteriori informazioni che consentano di determinare l'importo de quo. L'Ente è infatti tenuto ad erogare contributi in misura pari all'assegnazione statale. Ciò premesso, essendo a conoscenza limitatamente del *quantum* sarà stanziato a livello statale per l'esercizio 2020 (ovvero € 5 milioni), è necessario istituire i relativi capitoli di entrate (E. 02.01.01.01.001) e di spesa (U. 01.04.03.99.999) in bilancio e di determinare in i relativi stanziamenti, attendendo l'emanazione del futuro Decreto Ministeriale che fornisca le ulteriori istruzioni applicative.

Fondo per passività potenziali

Si dà atto come non vi siano accantonanti a titolo di fondo contezioso (detto anche fondo per passività potenziali) ai sensi del D.Lgs. 118/2011 s.m.i., All. 4/2, punto 5.2. E' doveroso infatti precisare come l'Ente, a seguito di contenzioso in cui abbia significative probabilità di soccombere, sia tenuto ad accontentare un'apposita somma volta a far fronte al rischio di essere condannato al pagamento delle spese. Sebbene tale accantonamento rappresenti una mera facoltà ai sensi dell'art. 167 TUEL, per il sopraccitato principio contabile rappresenta un'operazione obbligatoria; tale apparente contrasto è risolto secondo il principio di specialità che attribuisce prevalenza al dettato del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.

Ad ogni modo, l'accantonamento (non impegnabile e destinato a confluire nel risultato di amministrazione) deve essere preceduto da una valutazione dell'Amministrazione volta a valutare il grado di possibilità/probabilità/quasi certezza degli effetti delle sentenze, fattispecie non rilevabile nel caso di specie.

FCDE

La corretta quantificazione del FCDE (*ex D.Lgs. 118/2011, All. 4/2, esempio 5 ed iscritta in bilancio alla Missione 20, Programma 2, U.1.10.01.03.001 per la parte corrente e U.2.05.03.01.001 per la parte capitale*), fondamentale per assicurare il rispetto del principio di prudenza e di veridicità del documento previsionale, può essere sintetizzata nelle seguenti fasi:

1. individuazione delle entrate a rischio su cui calcolare il fondo, a eccezione di quelle tributarie riscosse per cassa (quali ad esempio i tributi riscossi in autoliquidazione come IMU, TASI ed ICP), i crediti derivanti dalle altre pubbliche amministrazioni (accertate a seguito dell'assunzione di impegno da parte dell'amministrazione erogante), i crediti assistiti da fidejussione o analoghe forme di garanzia nonché le entrate a rischio riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale (FCDE è accantonato dall'ente beneficiario finale);
2. quantificazione del rischio di inesigibilità e, a tal fine, il Responsabile del Finanziario dovrà decidere se effettuare il calcolo del Fondo *de quo* sul capitolo, sulla categoria o sulla tipologia, non essendo possibile assumere l'intero titolo;
3. calcolare la percentuale di riscossione del quinquennio precedente per le entrate considerate (assumendo i dati degli accertamenti al denominatore mentre delle riscossioni in conto competenza al numeratore);
4. quantificazione del FCDE il cui complemento è pari a 100 rispetto alla percentuale di riscossione calcolata sulla base della media del quinquennio rappresenta la percentuale di accantonamento al fondo crediti da applicare alle previsioni dell'entrata di riferimento che saranno iscritte nel bilancio 2020-2022. Rimane facoltà degli enti disporre un accantonamento superiore a quello che si otterrebbe applicando la media. La scelta deve essere adeguatamente motivata nella nota integrativa.

A questo proposito si dà atto come a seguito dell'emanazione del D.M. del MEF del 20.05.2015 è stata attribuita la facoltà agli Enti di continuare ad applicare, sino al rendiconto 2018, il metodo semplificato in luogo di quello ordinario. Il Comune di Vignate è ricorso al metodo semplificato sino al rendiconto 2018 ma, in conformità al principio contabile, dalla redazione del bilancio 2019-2021 è stata accantonata a titolo di FCDE una quota secondo il metodo ordinario. Tale metodo ha come riferimento l'importo complessivo dei residui attivi formatosi nei precedenti esercizi e che prevede tre distinte modalità di calcolo (a cui si rimanda ai prospetti *infra*):

-la media semplice;

-il rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati;

-la media ponderata del rapporto tra incassi ed accertamenti registrati in ciascun anno del quinquennio.

5. l'eventuale applicazione dell'abbattimento per l'anno 2020, che rappresenta un'eccezione unicamente per quest'ultimo esercizio, ai sensi dell'art. 1, c. 882, L. 205/2017, consente quindi di accantonare l'importo destinato al Fondo da stanziare in bilancio fino ad un massimo del 95% rispetto a quello calcolato secondo i principi contabili. L'Ente per l'esercizio 2020 ha accantonato una quota a titolo di FCDE pari al 95% (come meglio risulta nel prospetto allegato).

Tutto ciò premesso, si individuano innanzitutto le categorie di entrate stanziate e c.d. *a rischio* per le quali si è proceduto ad accantonamento:

a) imposte, tasse e proventi assimilati:

- tassa sui rifiuti solidi urbani/TARES/TARI
- IMU

b) proventi del C.d.S.

E' doveroso dare atto che per i proventi derivanti dalle violazioni del C.d.S., l'accantonamento è stato determinato sulla base dei dati extra-contabili disponibili, pertanto, in via prudenziale, a bilancio sarà iscritta alla Missione 20, Programma 2, U.1.10.01.03.001 una quota pari ad € 18.000,00, che sarà oggetto di costante monitoraggio al fine di comprendere l'effettiva capacità di riscossione dell'Ente, dato inoltre atto di come l'intero settore sia oggetto di riorganizzazione (a questo proposito, si evidenzia come l'Amministrazione Comunale abbia l'intenzione di assumere tre agenti di P.L. nel corso dell'esercizio 2020).

Si precisa il ricorso dell'Ente al metodo della media semplice, in quanto già utilizzato negli esercizi precedenti consentendo, peraltro, una comparazione temporale più omogenea e significativa.

Sulla base di quanto sopra formulato, le risultanze sono rappresentate nelle tabelle appositamente costruite ed allegate alla presente relazione. Con la modifica normativa di cui al D.M. dell'1.08.2019, si evidenzia come il FCDE, in sede di consuntivo, sia considerato ai fini della determinazione degli equilibri.

Fondo di riserva

Il Fondo di riserva rappresenta un importante strumento di flessibilità per il bilancio dell'Ente (a titolo esemplificativo si evidenzia come una volta approvata l'ultima variazione di bilancio entro il termine del 30 novembre, il prelevamento dal Fondo *de quo* rappresenta l'ultima modalità prima della fine dell'esercizio per consentire il finanziamento di spese impreviste o programmate solamente alla fine dell'anno).

L'Ente non fa ricorso all'anticipazione di tesoreria quindi non è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo. La metà del fondo dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili ed urgenti. Si precisa infine come l'utilizzo del fondo *de quo* debba avvenire con un apposito prelevamento, dato atto di come non possano essere assunti impegni o eseguiti pagamenti sullo stesso.

Fondo di garanzia dei debiti commerciali (art. 1, comma 859, L. 145/2018)

La questione sugli obblighi di stanziamento a titolo di Fondo di garanzia dei debiti commerciali rimane tuttora incerta. La Legge di Bilancio 2019 ha previsto come le Pubbliche Amministrazioni non in regola con i tempi di pagamento dei propri debiti commerciali siano tenute a stanziare, nella parte corrente, un Fondo di garanzia (non impegnabili né oggetto di pagamenti). Tale disposizione è stata oggetto di modifica dall'art. 38bis D.L. 34/2019 la quale ha statuito:

-l'obbligo di accantonamento al FGCD è previsto nel caso di mancata riduzione del debito commerciale residuo accertato al 31.12.2019 di almeno il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente (31.12.2018), scatterà solo se anche il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, sia superiore al 5% rispetto al totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

-il fondo *de quo* accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui siano rispettate le condizioni di cui al comma 859.

A questo proposito, si rileva come l'Ente abbia adempiuto agli obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013, art. 33, commi 1 e 2, rilevando peraltro come i risultati medi relativi agli indicatori di tempestività di pagamenti siano negativi (ciò significa che le fatture sono state pagate mediamente prima della scadenza delle stesse). Il debito commerciale scaduto al 31.12.2018 ammontava ad € 230.659,29 e che, al fine di evitare di accantonare il 5% su quanto stanziato per i beni/servizi nel bilancio di previsione 2020-2022 (esclusi gli stanziamenti finanziati da entrate vincolate) è sufficiente che l'ammontare complessivo del debito al 31.12.2019 sia inferiore del 10% rispetto a quello dell'esercizio precedente (ovvero € 207.593,36) o, in subordine, l'importo *de quo* non sia al di sotto del predetto limite del 5%. Allo stato attuale, si evidenzia come l'ammontare complessivo del debito, accertato con cadenza trimestrale, nel corso dell'esercizio 2019 sia nettamente inferiore a quello rilevato al 31.12.2018.

Infine con il D.L. 124/2019 (c.d. Decreto Fiscale) si è modificato quanto statuito con la L. 148/2018 prevedendo che la rilevazione dei suddetti dati avvenga mediante il proprio software di contabilità in luogo alla PCC (Piattaforma dei Crediti Commerciali).

Alleggerimento dei limiti di spesa

Si ribadisce come allo stato attuale non sia ancora stata emanata la Legge di Bilancio 2020 determinando pertanto numerose incertezze sull'avvenire e che potrebbero dar luogo, per le ragioni sopra esposte, a modifiche.

Ad ogni modo, l'approvazione del bilancio entro il termine di cui al T.U.E.L. comporta una serie di effetti premiali ed in particolare non si applicano limitazioni di spesa per:

- studi ed incarichi di consulenza (art. 6, c. 7, D.L. 78/2010);
- relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e di rappresentanza (art. 6, c. 8, D.L. 78/2010);
- sponsorizzazioni (art. 6, c. 9, D.L. 78/2010);
- stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da legge e regolamenti (art. 27, c. 1, D.L. 112/2008).

Per la rappresentazione analitica delle singole voci di entrata e di spesa si rinvia ai prospetti allegati.

Entrate e spese non ricorrenti

In conformità al dettato di cui al D.Lgs. 118/2011 s.m.i., All. 4/2, p. 9.11.3, si dà particolare evidenza alle entrate e alle spese non ripetitive, in quanto presenti limitatamente in uno o più determinati esercizi.

In ogni caso sono non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- condoni
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- accensioni di prestiti;
- contributi agli investimenti, salvo che non siano espressamente definiti "continuativi".

In ogni caso sono non ricorrenti le spese riguardanti:

- le consultazioni elettorali o referendarie locali;
- ripari disavanzi pregressi di aziende e società e agli altri trasferimenti in c/capitale;
- gli eventi calamitosi;
- le sentenze esecutive ed atti equiparati;

- gli investimenti diretti;
- i contributi agli investimenti.

Quanto sopra riportato è meglio specificato nel seguente prospetto:

ENTRATE	€	SPESE	€
Rimborsi spese per consultazioni elettorali a carico di altre PA	-	Consultazioni elettorali o referendarie locali	-
Donazioni	-	Ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale	-
Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria	€ 210.000,00	Sentenze esecutive ed atti equiparati	-
Proventi sanzioni Codice della Strada	€ 100.000,00	Gli investimenti diretti	1.362.000,00*
Entrate per eventi calamitosi	-	Spese per eventi calamitosi	-
Condoni	-	Contributi agli investimenti	-
Proventi da permessi di costruire e sanzioni disciplina urbanista	€ 1.181.326,71		
Alienazione di immobilizzazioni	€ 400.000,00		
Monetizzazioni	€ 46.000,00		
Accensioni di prestiti	-		
Contributi agli investimenti	€ 34.673,29		
Trasferimenti correnti	€ 302.207,00		

*a cui aggiungere la somma di € 320.817,60 finanziata da FPVE.

Equilibri di bilancio

La Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018, art. 1, c. 820 ss) ha abrogato gran parte della normativa relativa al saldo di finanza pubblica determinando, tra l'altro, il superamento del pareggio di bilancio.

Tuttavia permane l'obbligo dell'equilibrio di bilancio in particolare si considera in equilibrio l'ente che presenta un risultato di competenza d'esercizio non negativo. Dal prospetto degli equilibri, elaborato in conformità all'All. 9, D.Lgs. 118/2011 s.m.i., si evidenzia come la spesa corrente risulti essere finanziata, per la somma di € 300.000,00, da entrate del Titolo 4 (rappresentate dai permessi di costruire). Tali risorse rappresentano un'entrata avente carattere non certo e non ripetitivo. La stessa situazione si configura anche nell'esercizio 2021, mentre nel 2022 la spesa corrente avente carattere ripetitivo risulta essere finanziata da entrate certe volte a garantire un equilibrio stabile. Si precisa peraltro che il fondo cassa riportato all'1/1/2020 è presunto.

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 1

COMUNE DI VIGNATE

02/12/2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.888.583,46		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00		6.366.577,00	6.263.813,00	6.575.831,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti		6.623.571,00	6.518.283,00	6.527.762,00
di cui:	(-)			
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		340.857,49	357.849,99	357.849,99
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari		43.006,00	45.530,00	48.069,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-300.000,00	-300.000,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 2

COMUNE DI VIGNATE

02/12/2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti		0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge		300.000,00	300.000,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	320.817,60	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.662.000,00	330.000,00	30.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	300.000,00	300.000,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 3

COMUNE DI VIGNATE

02/12/2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale		1.682.817,60	30.000,00	30.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
	Z = P+Q+R-C-I-S-T+L- M -U-V+E	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 4

COMUNE DI VIGNATE

02/12/2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
	W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y	0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plu		0,00	0,00	0,00

Elenco analitico delle quote vincolate, accantonate e destinati agli investimenti del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dal Comune.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato d'amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato d'amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data d'elaborazione del bilancio di previsione. Il risultato d'amministrazione sarà poi determinato in misura certa con il Rendiconto che dovrà essere approvato entro i termini di legge.

Il risultato di amministrazione è composto da:

- quota vincolata;
- quota accantonata;
- quota destinata agli investimenti;
- quota libera (eventuale).

Costituiscono quota vincolata del risultato d'amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- derivanti da trasferimenti erogati a favore del Comune per una specifica destinazione;
- derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'Amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato d'amministrazione è costituita da:

- l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
- gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi);
- l'accantonamento destinato all'indennità di fine mandato del sindaco.

La quota destinata agli investimenti si compone dai fondi destinati ad investimenti costituiti da entrate in c/capitale senza vincoli di destinazione specifica che ancora non hanno finanziato al spesa di investimento, utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

La quota libera (eventuale) dell'avanzo di amministrazione presunto è utilizzabile dopo l'approvazione del rendiconto, secondo l'ordine di priorità di cui all'art. 187 T.U.E.L.

Si precisa che in sede di redazione del bilancio di previsione 2020-2022 non si prevede l'applicazione dell'avanzo di amministrazione.

Si evidenzia inoltre come gli schemi di bilancio siano stati modificati dal D.M. dell'1.08.2019, tali cambiamenti sono efficaci a decorrere dal bilancio 2020 ad eccezione dei nuovi allegati a/1, a/2 ed a/3 che dovranno essere applicati dal bilancio 2021.

Si riporta di seguito la tabella dimostrativa del risultato presunto d'amministrazione allegato al bilancio di previsione.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Foglia 1

COMUNE DI VIGNATE

02/12/2019

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:		
+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	2.585.975,24
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	787.098,08
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	9.813.740,33
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	8.980.071,23
-	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	0,00
+	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	0,00
+	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2019	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020	4.178.851,42
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	350.000,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	300.000,00
-	Riduzione dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019	320.817,60
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	3.907.833,82
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:		
Parte accantonata		
	INDENNITA FINE MANDATO DEL SINDACO AL 31.12.2019	3.834,58
	FCDE AL 31.12.2019	500.000,00
	B) Totale parte accantonata	503.834,58
Parte vincolata		
	ART. 58BIS, C. 2, D.L. 69/2013 CONV. L. 98/2013, QUOTA DESTINATA ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	70.000,00
	C) Totale parte vincolata	70.000,00
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	3.333.999,28
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2020		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:		
Utilizzo quota vincolata		
	UTILIZZO VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI	0,00
	UTILIZZO VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	0,00
	UTILIZZO VINCOLI DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DI MUTUI	0,00
	UTILIZZO VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE	0,00
	UTILIZZO ALTRI VINCOLI	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

Elenco degli interventi programmati per spese d'investimento finanziati con le risorse disponibili e con il ricorso al debito.

Nel triennio 2020-2022 non si prevede di ricorrere all'indebitamento al fine di finanziare le spese di investimento in quanto gli stessi saranno finanziati da risorse proprie come meglio specificato di seguito.

Tipologia	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Programma triennale OO.PP	600.000,00	-	-
Altre spese in conto capitale	762.000,00	-	-

TOTALE SPESE TIT. II	€ 1.362.000,00	-	-
FPV Entrata – (FPV Spesa 2019)	320.817,60	-	-
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO	€ 1.682.817,60	-	-

Tali spese sono finanziate con:

Tipologia	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Alienazioni e monetizzazioni	€ 446.000,00	-	-
Contributi da altre A.P.	€ 34.673,29	-	-
Proventi permessi di costruire e assimilati	€ 881.326,71	-	-
Altre entrate Tit. IV e V	-	-	-
Avanzo di amministrazione	-	-	-
Entrate correnti vincolate ad investimenti	-	-	-
FPV di entrata parte capitale	€ 320.817,60	-	-
Entrate re-imputate da es. precedenti a finanz. Investimenti	-	-	-
TOTALE ENTRATE TIT. IV – V PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	€ 1.682.817,60	-	-

A decorrere dal 1° gennaio 2018 vige una nuova disciplina per la destinazione degli introiti degli oneri di urbanizzazione (o permessi di costruire). Il comma 461, dell'art.1, L. 232/2016 (Legge Finanziaria 2017) ha abrogato *in toto* la normativa precedente che consentiva agli Enti di ricorrere ai proventi *de quibus* per finanziare la spesa corrente nel rispetto di un determinato limite percentuale (di regola pari al 50%). Ad oggi, tuttavia, è ancora possibile ricorrere a tali proventi per finanziare la spesa corrente ma esclusivamente per quelle definite all'art. 1, comma 460, L. 232/2016. A questo proposito, si rimanda al prospetto degli equilibri.

Il fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolare (FPV) è una delle maggiori novità introdotte con la contabilità armonizzata ed è la diretta conseguenza del principio di competenza "potenziata" basata sul principio di esigibilità dei debiti e dei crediti. Il FPV è iscritto in bilancio prima di tutte le entrate ed è distinto in FPV di parte corrente e FPV di parte capitale (art. 165, c. 7, lett. A)) ed è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. L'importo complessivo dei fondi pluriennali iscritti tra le entrate di ogni esercizio considerato nel bilancio corrisponde all'importo di stanziamento di spesa complessivo dell'esercizio precedente relativo al fondo pluriennale.

Nel bilancio di previsione, pertanto, il FPV è composto dalla quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio ma che devono essere imputate agli esercizi successivi in base al criterio delle esigibilità; tale quota sarà iscritta a bilancio nella parte spesa, contestualmente e per il medesimo valore del FPV in entrata, costituito tramite variazione adottata dal Giunta Comunale in seguito alla conclusione dell'attività di riaccertamento ordinario dei residui che dovrà essere

approvata prima dell'approvazione del rendiconto 2019. Con l'approvazione del rendiconto è pertanto calcolato il FPV definitivo.

Tuttavia il principio contabile relativo alla creazione ed al mantenimento del FPV è stato variato dai D.M dell'1.03.2019 e dell'1.08.2019 in virtù dei quali in presenza di una formale attivazione della procedura di affidamento della progettazione definitiva o esecutiva (livelli successivi al minimo) è possibile conservare il FPV. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro la fine dell'esercizio successivo, le risorse non ancora impegnate confluiranno nel risultato di amministrazione.

Ciò premesso, essendo approvato il bilancio di previsione prima dell'accertamento ordinario, il FPV presenta le seguenti previsioni:

DESCRIZIONE	2020	2021	2022
FPV per spese correnti entrata	0,00	0,00	0,00
FPV per spese in conto capitale entrata	€ 320.817,60	0,00	0,00
FPV per spese correnti	0,00	0,00	0,00
FPV per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

Il Comune non ha stipulato contratti per strumenti finanziari derivati o, comunque, di finanziamento che includano una componente derivata.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

Elenco dei propri enti ed organismi strumentali

Si riporta l'elenco delle partecipazioni detenute dal Comune di Vignate.

Ragione sociale	Condizione	% di partecipazione	Sede	Attività
Cogeser S.p.A. capogruppo intermedia	Partecipata	11,206%	Via Martiti della Libertà, 18 - Melzo (MI)	GESTIONE SERVIZI VENDITA GAS NATURALE, ACQUA POTABILE – ILLUMINAZIONE PUBBLICA E FOGNATURA
Cem Ambiente S.p.A.	Partecipata	1,613%	Località cascina Sofia – Cavenago di Brianza (MI)	GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI E IGIENE AMBIENTALE (società <i>in house</i>)
Far.Com S.r.l.	Partecipata	17,661%	Piazza E. Don Civilini 1 – Pioltello (MI)	DISTRIBUZIONE DI FARMACI
Cap Holding S.p.A.	Partecipata	0,227%	Via del Mulino, 2 -Assago (MI)	GESTIONE DI ACQUEDOTTI, FOGNATURE E TRATTAMENTO DELLE ACQUE PER I COMUNI (società <i>in house</i>)

Altre informazioni riguardanti le previsioni richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

Si precisa che i prospetti relativi all'utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali e quello delle funzioni delegate dalla Regione sono stati stampati anche se facoltativi per i comuni con meno di 5.000 abitanti.

Da ultimo, si evidenzia che il bilancio è redatto con le regole e le norme attualmente in vigore. Come sopra più volte evidenziato, di eventuali modifiche normative si terrà conto nel corso del 2020 adottando le necessarie variazioni.

Vignate, 02/12/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Cristina Micheli